



CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI PINEROLO

# **REGOLAMENTO: ASSISTENZA ECONOMICA E MISURE DI CONTRASTO DELLA POVERTA'**

Approvato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 3 del 07.02.2022

## **INDICE**

### PREMESSA

- ART. 1 FINALITA'
- ART. 2 OGGETTO
- ART. 3 CRITERI DI ACCESSO E MOTIVI DI ESCLUSIONE
- ART. 4 REQUISITI DEI BENEFICIARI
- ART. 5 DEFINIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
- ART. 6 CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO
- ART. 7 BENEFICIARI
- ART. 8 TIPOLOGIA INTERVENTI ECONOMICI
- ART. 9 CONTRIBUTO MINIMO DI INCLUSIONE
- ART. 10 DURATA
- ART. 11 CONTRIBUTO A PROGETTO
- ART. 12 CONTRIBUTO A PROGETTO-URGENZA
- ART. 13 PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI  
INTERVENTO
- ART. 14 COMMISSIONE PER L'ASSISTENZA ECONOMICA
- ART. 15 RISPETTO DELLE NORME VIGENTI ED ABROGAZIONI
- ART. 16 ENTRATA IN VIGORE

## PREMESSA

L'attuale fase storica presenta, rispetto al passato, un cambio di paradigma nell'affrontare il tema della povertà. E' evidente ormai una nuova linea di tendenza del Welfare State che si incentra su un ruolo primario assunto direttamente dallo Stato nel contrasto alla povertà. L'attuale assetto normativo trova in questo la sua miglior espressione nel decreto legislativo 147/2017 "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà" che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2018 il Reddito di Inclusione (ReI), e con successive modificazioni il Reddito di Cittadinanza (RdC) e la Pensione di Cittadinanza (PdC).

In questo nuovo assetto che individua un ruolo primario dello Stato nel contrasto alla povertà e nel garantire un reddito di mantenimento ai cittadini che versano in condizioni di povertà, al Welfare locale viene riservato un ruolo integrativo e complementare in relazione a situazioni di singoli cittadini e/o nuclei familiari che nonostante tutto versano in condizioni di disagio per carenza di servizi, beni primari, povertà culturale, condizioni di particolare fragilità, non rilevate dall'approccio standardizzato del RdC e PdC.

Il presente Regolamento disciplina i criteri di accesso, la gestione e l'erogazione degli interventi di assistenza economica a favore delle persone singole e delle famiglie secondo i principi di pari opportunità, non discriminazione, universalità, sussidiarietà, in coerenza con gli artt. 2, 3, 38 e 117 della Costituzione, nonché della normativa vigente statale in materia, rappresentata dal RdC e dalla PdC, in un ruolo sussidiario ed integrativo del Welfare locale nel contrasto alla povertà ed in osservanza delle seguenti norme:

- L. n. 328/2000 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*" con specifico richiamo agli artt. 1 (comma 1), 2 (commi 1,2,3,4), 6, 16, 22;
- L.R. n. 1/2004 "*Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento*" con specifico richiamo agli artt.: 3 (comma 1 e 2), 18 (commi 1 e 2), 19, 20;
- DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 "*Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*";
- Deliberazione della Giunta Regionale 26 gennaio 2018, n. 16-6411 "*Proroga della D.G.R. n. 10-881 del 12/01/2015 in materia di linee guida per l'applicazione della normativa I.S.E.E., di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.*";
- D. Lgs. n. 147/2017 e D.L. n. 4/2019 "*misure di contrasto alla povertà*".

Il Decreto Legislativo n. 147 del 15 settembre 2017 definisce “*povertà*” la condizione del nucleo familiare la cui situazione economica non permette di disporre dell'insieme di servizi necessari a condurre un livello di vita dignitoso. La povertà va dunque intesa come fenomeno multidimensionale e complesso, affrontabile solo in parte attraverso il trasferimento di risorse economiche. Non è infatti legata alla sola mancanza di reddito, ma è anche strettamente connessa con l'accesso alle opportunità ed alla possibilità di partecipare alla vita sociale ed economica in un'ottica di inclusione sociale.

Gli interventi di assistenza economica sostanziano forme di interventi e prestazioni nel rispetto della persona umana e della sua dignità, a favore di soggetti che si trovano in situazioni di disagio socio-economico in concomitanza di situazioni di vita di particolari fragilità quali, per esempio, la presenza di gravi malattie, di anzianità, di solitudine, di necessità di tutela per mancanza o inadeguatezza della rete familiare e parentale, di situazioni a rischio di forte marginalizzazione che l'attuale normativa statale di contrasto alla povertà, con interventi di integrazione al reddito, non ha colto nella valutazione di specifici bisogni.

La “*presa in carico*” del servizio sociale professionale è volta a rispondere a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché promozione di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio, al fine di identificare percorsi di accompagnamento verso l'autonomia.

La presa in carico del servizio sociale si può così riassumere in un progetto che vuole essere personalizzato anche nella risposta ai bisogni di natura economica della persona/nucleo.

Gli interventi di assistenza economica sono diretti a sostenere situazioni di povertà per assenza o insufficienza di risorse finanziarie, accentuata dalla presenza di particolari “*carichi familiari*” (anziani, minori, disabili, ecc.). Infatti il raggiungimento e il mantenimento di un accettabile livello di qualità della vita a cui le istituzioni devono tendere, si realizza anche attraverso il godimento, a livello familiare, di un reddito sufficiente ad evitare l'instaurarsi di processi di emarginazione od a favorirne il superamento. Gli interventi possono essere eccezionali o straordinari, o a carattere più continuativo, sempre limitatamente al permanere della situazione di bisogno. L'assistenza economica non può considerarsi di per sé strumento sufficiente, ma è uno dei mezzi operativi che, in integrazione con altri, si inserisce nel processo di aiuto realizzato dai servizi sociali per lo sviluppo, il mantenimento, il recupero dell'autonomia economica, sociale, psicologica e culturale delle persone o dei nuclei familiari in stato di bisogno.

Nel Decreto Legislativo n. 147 vengono individuati i *Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP)* relativi alle prestazioni della lotta alla povertà. A fronte di questo, i servizi territoriali hanno dovuto rivedere i loro assetti organizzativi ed operativi ed armonizzare gli interventi locali con le nuove indicazioni per il servizio sociale professionale:

- l'attivazione di *luoghi dedicati* di informazione, consulenza ed orientamento al cittadino (*segretariato sociale*);
- la *valutazione multidimensionale* del bisogno che prevede un'analisi delle risorse e dei fattori di vulnerabilità del nucleo familiare, nonché dei fattori di contesto, finalizzata all'identificazione dei bisogni e dei possibili percorsi verso l'autonomia;
- la definizione del *progetto personalizzato*, che comprende obiettivi, risultati attesi, impegni e partecipazione del nucleo.

Gli interventi di assistenza economica erogati dal Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali di Pinerolo si inseriscono nel quadro generale delle politiche sociali locali, in sinergia con il dettato delle misure nazionali di contrasto alla povertà e dell'inclusione sociale e si ispirano ai principi indicati dai nuovi LEP.

Il Consorzio raggruppa al suo interno diverse realtà territoriali, culturali e sociali che permettono una più completa e diversificata lettura della domanda sociale. Per questa ragione il Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali di Pinerolo considera elemento centrale per l'efficacia dei progetti il coinvolgimento del Terzo Settore e degli altri soggetti del territorio. In questo modo, pur garantendo uniformità dei criteri di valutazione, costruisce risposte diversificate evitando ogni forma di automatismo e standardizzazione degli interventi.

## **ART. 1**

### **FINALITA'**

Gli interventi di assistenza economica sono finalizzati a sostenere persone e/o nuclei familiari privi di redditi e/o con redditi temporaneamente o stabilmente insufficienti e a garantire loro il raggiungimento di un livello di qualità di vita tale da evitare l'instaurarsi di processi di emarginazione o esclusione sociale.

Per l'assegnazione delle prestazioni di assistenza economica si fa riferimento alla definizione di uno "stato di bisogno" che deve essere valutato in rapporto alle circostanze concrete di vita della persona e/o del nucleo familiare, considerati nel proprio contesto di vita, e con riferimento alle abitudini, alle risorse effettive o potenziali, ai limiti del/i richiedente/i, alle risorse di rete presenti e/o attivabili, ecc.

Tale valutazione complessiva viene effettuata dall'operatore mediante colloqui

professionali, visite domiciliari, contatti con altre agenzie e soggetti del territorio per verificare l'effettiva situazione di bisogno e l'efficacia dell'intervento che si vuole proporre.

Al fine della verifica dell'efficacia dell'intervento si considerano rilevanti i seguenti criteri:

- il miglioramento effettivo delle condizioni sociali del cittadino;
- l'attivazione della persona/nucleo familiare per conseguire tale miglioramento;
- il coordinamento e la promozione della rete di risorse fruibili o da mobilitare.

Gli interventi economici sono volti a garantire la capacità economica minima indispensabile alle persone e alle famiglie a basso reddito e/o che vivono in una situazione di temporanea difficoltà.

Hanno come obiettivi prioritari:

- assicurare il soddisfacimento dei bisogni primari dei cittadini;
- promuovere percorsi di inclusione, autonomia sociale ed economica delle persone e delle famiglie in difficoltà attraverso azioni e piani di intervento che favoriscano lo sviluppo delle potenzialità degli individui e dei nuclei familiari, evitando che interventi socio-assistenziali di sostegno al reddito disincentivino l'inserimento sociale e lavorativo dei cittadini.

## **ART. 2**

### **OGGETTO**

Il presente regolamento disciplina le erogazioni economiche – utilizzate come strumenti di contrasto della povertà - a favore di singoli e di nuclei familiari che dispongono di redditi insufficienti.

A tal fine il presente regolamento definisce le tipologie dei contributi previsti, gli importi e le modalità di erogazione, i criteri di valutazione della domanda e di ammissibilità del contributo, i requisiti necessari per l'accesso ed i motivi di esclusione, tenendo conto della composizione e delle caratteristiche di ciascun nucleo familiare richiedente.

Il Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali di Pinerolo utilizza i seguenti strumenti di intervento per il sostegno del reddito dei cittadini:

#### **a) Contributo Minimo di Inclusione**

#### **b) Contributo a Progetto**

I contributi oggetto del presente Regolamento sono assegnati nei limiti delle risorse che il Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali di Pinerolo ha destinato, in base alla programmazione delle attività previste dal Bilancio di Previsione e dal Piano Esecutivo di Gestione di ogni anno.

### ART. 3

#### CRITERI DI ACCESSO E MOTIVI DI ESCLUSIONE

I richiedenti i benefici di cui all'art. 2 punti a) e b) devono avere un'attestazione **I.S.E.E.** standard o corrente **inferiore o uguale € 9.360.00.**

Per quanto riguarda l'attestazione ISEE dell'anno precedente è valida per ricevere i contributi nei mesi di gennaio e febbraio, per coloro che hanno avuto un contributo nell'anno precedente. Per il solo mese di marzo è valida l'attestazione DSU comprovante la richiesta di ISEE. Dal mese di aprile è richiesta l'attestazione ISEE dell'anno in corso. A coloro che non hanno avuto contributi economici nell'anno precedente è richiesta da subito l'attestazione ISEE dell'anno in corso.

Sono motivi di accesso o di esclusione dalle prestazioni di assistenza economica:

#### **Requisiti di accesso:**

- ISEE inferiore/uguale a € 9.360,00;
- un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, diverso dalla casa di abitazione adibita a principale, non superiore a € 15.000;
- patrimonio mobiliare inferiore a € 6.000,00 (nel caso di conti cointestati, si considererà la cifra derivante dalla divisione del saldo totale per il numero dei cointestatari del conto corrente);
- proprietà di un autoveicolo di cilindrata non superiore a 1600 cc o di un motoveicolo di cilindrata non superiore a 250 cc immatricolato nell'anno antecedenti la richiesta, a meno che sia strumento indispensabile al trasporto di soggetti invalidi non deambulanti appartenenti al nucleo familiare;
- non possedere due o più autoveicoli;
- non possedere navi e imbarcazioni;
- reddito netto mensile, compreso il reddito da lavoro non documentato, inferiore ai parametri fissati (art. 9 e art. 11 del presente Regolamento).

#### **Motivi di esclusione:**

- ISEE con annotazioni di omissioni o difformità;
- possedere altre proprietà oltre all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; nel caso in cui il bene è posseduto a titolo di eredità condivisa con altri e pertanto non è possibile disporre immediatamente la vendita/alienazione, all'atto della domanda, il richiedente deve impegnarsi ad alienare la propria quota di proprietà e dimostrare di attivarsi in tal senso prima di presentare una nuova domanda;

- donazioni o ricavi derivanti da alienazione di beni mobili ed immobili avvenuti negli ultimi 5 anni;
- non coincidenza del nucleo anagrafico con quello di fatto;
- inserimento in strutture di accoglienza che garantiscono nella totalità il mantenimento;
- cessazione volontaria da un'attività lavorativa, salvo problematiche di salute certificate;
- mancata messa in atto di comportamenti di ricerca attiva del lavoro da parte dei componenti abili, quali l'iscrizione al Centro per l'Impiego o ad agenzie di lavoro temporaneo, sulla base dell'evoluzione della normativa in materia di lavoro;
- rifiuto di eventuali offerte di lavoro, anche a tempo determinato, di qualsiasi durata temporale, e mancata attivazione e partecipazione a progetti di avvio al lavoro proposti dal Servizio Sociale, dai Comuni, dal Centro per l'Impiego, ecc.;
- mancanza di collaborazione o non ottemperanza, da parte dei componenti del nucleo, agli impegni previsti nel progetto individualizzato concordato con il Servizio Sociale;
- inserimento in progetti di contrasto alla povertà predisposto direttamente dal CISS o da altri enti del territorio (es. progetto cantiere di lavoro, P.A.S.S. ecc.);
- rifiuto, abbandono o frequenza discontinua di attività formative, tirocini, stage, cantieri di lavoro, lavori socialmente utili, progetti personalizzati, ovvero di ogni altra attività proposta per facilitare l'inserimento lavorativo;
- mancata disponibilità ad aderire ad iniziative di pubblica utilità, o a progetti di cura della Comunità, anche a supporto di Associazioni di Volontariato, proposte dal Consorzio e/o dai Comuni;
- presenza di componenti titolari di attività lavorative autonome e d'impresa, come definite dal T.U.I.R (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) che abbiano intrapreso tali attività da più di sei mesi dalla data della domanda di contributo. Tale condizione non è motivo di esclusione dagli interventi di Assistenza economica qualora i richiedenti dichiarino, sotto propria responsabilità civile e penale, di essere sottoposti a procedure fallimentari o similari o di essere in una situazione di temporanea sospensione dell'attività alla Camera di Commercio per motivi di salute;
- mancato mantenimento da parte dell'ex coniuge o mancato contributo del genitore che ha riconosciuto il figlio, fatto salvo il caso in cui si dimostri di aver messo in atto tutte le procedure legali per esigerne il diritto o fatte salve situazioni di comprovata grave conflittualità inserite in percorsi di sostegno;

- inadempienza nei confronti dell'obbligo scolastico/formativo dei figli minori;
- non aver espletato, a seguito di sollecito del servizio sociale, le procedure per usufruire di tutte le misure di sostegno del reddito, agevolazioni fiscali, per l'acquisto di servizi o il pagamento di beni previste dalle norme vigenti (es. Reddito di Cittadinanza e/o Pensione di Cittadinanza, indennità di disoccupazione, assegno al nucleo, assegno di maternità, sostegno al canone di locazione, fondo sociale morosità ATC, ecc.);
- tenore di vita contrastante con le dichiarazioni presentate.

Il cittadino in possesso del Reddito di Cittadinanza o della Pensione di Cittadinanza non può presentare istanza per il Contributo Minimo di Inclusione, ma esclusivamente per il Contributo a Progetto.

#### **ART. 4**

#### **REQUISITI DEI BENEFICIARI**

Possono beneficiare dei contributi economici di cui all'art. 2 lettera a) e b) i cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti e con residenza anagrafica nei Comuni di Airasca, Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Buriasco, Campiglione Fenile, Cantalupa, Cavour, Cercenasco, Cumiana, Frossasco, Garzigliana, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Macello, Osasco, Pinerolo, Piscina, Prarostino, Roletto, Rorà, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Scalenghe, Torre Pellice, Vigone, Villafranca Piemonte, Villar Pellice, Virle Piemonte.

I cittadini appartenenti alla Comunità Europea (di seguito dell'Unione), devono essere in regola secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 30/07 entrato in vigore l'11 aprile 2007 e s.m.i. In particolare, oltre a possedere i requisiti individuali previsti nel presente Regolamento per l'accesso all'assistenza economica, devono possedere uno dei seguenti documenti in corso di validità:

- essere in possesso dell'attestazione di iscrizione anagrafica rilasciata ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. n. 30/2007 dall'ufficio anagrafe del Comune di residenza ovvero rilasciare autocertificazione attestante l'iscrizione anagrafica ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 la cui veridicità sarà compito degli uffici consortili verificare prima di accogliere la domanda;
- essere in possesso della carta di soggiorno ed essere residenti in uno dei Comuni del Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali di Pinerolo
- essere in possesso dell'attestato che certifichi la titolarità del diritto di soggiorno permanente.

I cittadini extracomunitari, devono essere in regola secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 30/07 entrato in vigore l'11 aprile 2007 e s.m.i. In particolare, oltre a possedere i requisiti individuali previsti nel presente Regolamento per l'accesso all'assistenza economica, devono possedere uno dei seguenti documenti in corso di validità:

- regolare permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di competenza con validità in corso;
- ricevuta di inoltro della domanda di permesso di soggiorno e dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti che la procedura di rinnovo è in corso;
- carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (come previsto dal dlgs. n.3/2007).

Per i cittadini dell'Unione Europea ed i loro familiari le esclusioni dal godimento del diritto a prestazioni d'assistenza sociale sono quelle previste nell'art.19 comma 3 del D. Lgs 30/07 s.m.i.: non godono del diritto a prestazioni sociali durante i primi tre mesi di soggiorno o, comunque, nei casi previsti dall'art.13 comma 3 lettera b) del D.Lgs. 30/2007 s.m.i. (cittadini dell'UE entrati nel territorio dello Stato per cercare un posto di lavoro).

Per i cittadini extracomunitari l'esclusione dal godimento del diritto a prestazioni sociali è prevista nei casi in cui il loro permesso di soggiorno sia stato rilasciato in subordine al possesso di mezzi di sussistenza propria, come nel caso di permessi di soggiorno rilasciati per: affari, cure mediche, gara sportiva, studio, turismo, residenza elettiva, motivi religiosi. Possono beneficiare degli interventi i seguenti cittadini stranieri non appartenenti alla UE, in possesso del permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura, non residenti nei Comuni consortili, ma che dimostrino di esservi domiciliati in modo continuativo e/o in condizioni di non poter raggiungere nell'immediato il proprio comune di residenza, che non possono essere espulsi dal territorio nazionale ai sensi delle norme vigenti:

- a) minori non accompagnati, nelle more del procedimento giudiziario e fatto salvo l'affidamento temporaneo contestualmente disposto dal Servizio Sociale ai sensi della L. 149/2001 e s.m.i;
- b) donne in stato di gravidanza dal settimo mese o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui devono provvedere;
- c) inseriti in programmi di protezione sociale con provvedimenti emanati dall'Autorità Giudiziaria (con esclusione di provvedimenti in ambito penale);
- d) accolti in Italia per motivi umanitari;
- e) richiedenti asilo.

Possono *inoltre* beneficiare degli interventi i seguenti cittadini stranieri non comunitari, anche se privi del permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura, non residenti nei Comuni del Consorzio, ma che dimostrino di esservi domiciliati, e che non possono essere

espulsi dal territorio nazionale ai sensi delle norme vigenti:

- a) minori non accompagnati, nelle more del procedimento giudiziario e fatto salvo l'affidamento temporaneo contestualmente disposto dal Servizio Sociale ai sensi della L. 149/2001 e s.m.i.;
- b) persone alle quali, per le gravi condizioni materiali in cui versano, sia necessario garantire d'urgenza ed una-tantum beni primari quali la somministrazione di vestiario, pasti caldi, ricovero notturno in centri di temporanea accoglienza nel periodo di freddo ovvero consentire la possibilità di richiedere assistenza consolare per il rilascio di documenti validi per il rimpatrio.

I cittadini rientranti nelle condizioni di cui al punto 3, lettere a) e b) possono beneficiare di tutti gli interventi previsti nel presente regolamento, qualora possiedano i requisiti specifici. I cittadini rientranti nelle condizioni descritte al punto 4 lettera b), possono beneficiare esclusivamente di interventi di mero soccorso temporaneo attraverso l'erogazione di beni o servizi primari in natura.

I cittadini rientranti nelle condizioni descritte al punto 3 lettere c), d), e) e rientranti nelle condizioni di cui al punto 4, lettera a) possono beneficiare esclusivamente del contributo a Progetto per specifiche esigenze, qualora possiedano i requisiti specifici (fatti salvi per i minori gli altri eventuali interventi di tutela non rientranti nel presente atto).

Sono fatti salvi i doveri di assistenza previsti dalla legge a favore dei cittadini non residenti e dei cittadini di origine piemontese che rientrano definitivamente in Piemonte, secondo il disposto dell'art. 10 della L.R. n. 1/87, del 9 gennaio 1987, "Interventi regionali in materia di movimenti migratori", nonché secondo i programmi attuativi annuali di tale legge.

I contributi economici sono erogati al nucleo familiare.

Per l'erogazione dei contributi si considerano di norma le condizioni economiche, dichiarate e verificate al momento di presentazione della domanda e per tutto il periodo della durata dell'intervento, del nucleo familiare giuridico o di fatto, composto dal richiedente la prestazione ed i componenti presenti nello stato di famiglia anagrafica.

Possono essere beneficiari dei contributi economici descritti nel presente regolamento solo gli iscritti alla medesima scheda anagrafica, purché conviventi con il richiedente.

I contributi economici descritti nel presente regolamento non possono essere erogati a persone ospiti di strutture residenziali socio assistenziali, convivenze guidate, gruppi appartamento, centri di temporanea accoglienza che garantiscono la totalità del mantenimento. Sono fatte salve le competenze in materia che la normativa affida ad altri Enti. A tale fine, si attiveranno le procedure per attribuire a tali soggetti gli oneri delle prestazioni erogate dai comuni consortili.

## **ART. 5**

### **DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE**

La determinazione del nucleo familiare del richiedente prestazioni sociali agevolate è definita ai sensi dell'art. 3 D.P.C.M. n. 221/1999 come segue:

- ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare;
- fanno parte del nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata, i soggetti componenti la famiglia anagrafica come individuata ai sensi dell'art. 4 D.P.R. n. 223 del 30/05/1989: "insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune";
- i coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare;
- il figlio minore di anni 18, anche se risulta a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.

Il sostegno economico è erogato tenendo in considerazione la composizione del nucleo familiare così come definito ai fini ISEE:

- il dichiarante/richiedente la prestazione e tutte le persone presenti nello stato di famiglia;
- i figli minori, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, che risiedono con il genitore richiedente la prestazione;
- i minori in affidamento pre-adoattivo o temporaneo.

Nel caso di nucleo in carico a Servizi Specialistici (SerD, DSM, Medico di medicina generale, NPI, Consultorio) deve essere previsto un progetto congiunto con i servizi sanitari interessati, nel quale ogni Ente mette a disposizione le risorse di propria competenza.

In assenza di un progetto condiviso, che contempli anche l'erogazione di un contributo economico, e qualora il cittadino si rifiuti di prendere contatti o aderire ai progetti proposti dai servizi specialistici di riferimento, il contributo su progetto non potrà essere erogato.

## **ART. 6**

### **CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO**

Il «reddito del nucleo familiare» è costituito dal complesso delle entrate percepite dal nucleo familiare al momento della richiesta e per il periodo di erogazione del contributo, al netto delle imposizioni fiscali e contributive.

Alla formazione del Reddito del nucleo familiare concorrono, inoltre, le seguenti entrate:

- a) gli importi effettivamente corrisposti al nucleo da persone tenute all'obbligo di assistenza, ai sensi dell'articolo 433 del Codice Civile. I Servizi sociali sono tenuti ad informare il richiedente la prestazione circa il suo diritto ad ottenere sostegno economico da parte dei parenti tenuti all'obbligo alimentare ai sensi del Codice Civile;
- b) il valore di donazioni, lasciti (purché non rientranti nelle spontanee contribuzioni erogate da organismi del privato sociale a fini di solidarietà), cessioni a titolo oneroso o di altri redditi percepiti, proventi derivanti da vendite di beni immobili o mobili nei cinque anni precedenti la domanda di contributo.

Qualora componenti del nucleo abbiano intestato o donato beni mobili o immobili a terzi, senza ricavarne proventi, nei tre anni precedenti la richiesta di contributo, il relativo valore all'atto dell'intestazione concorre alla formazione del reddito del nucleo secondo le modalità descritte nel presente comma;

- c) i redditi provenienti da lavori svolti saltuariamente, anche se non documentabili fini fiscali. In questa fattispecie il servizio sociale verificherà la rispondenza del reddito dichiarato ed il livello di beni di consumo fruiti, in particolare quelli non essenziali; a mero titolo esemplificativo, si citano: viaggi di piacere, vacanze onerose, auto non strettamente necessarie, utenze rilevanti rispetto ad un consumo medio e non giustificabili come tenore di vita, ecc. Se il delta che si viene a determinare, tra reddito dichiarato e livello di consumi non è giustificato, non si procede all'espletamento della pratica di contributo economico, fino a chiarimento della situazione reddituale;
- d) gli importi dovuti dal coniuge separato o divorziato, a seguito di sentenza dell'Autorità Giudiziaria, il contributo del genitore che ha riconosciuto il figlio. In caso di mancata riscossione di tali importi è possibile erogare i contributi soltanto dopo che il beneficiario si sia attivato e abbia esperito tutti i tentativi previsti dalla legge per fruire di quanto dovuto dal patrimonio dell'obligato, anche avvalendosi degli strumenti che lo Stato mette a disposizione dei cittadini meno abbienti per far valere i loro diritti (vd gratuito patrocinio);
- e) i sussidi erogati dallo Stato o da altri Enti pubblici diretti al sostegno del reddito.

Viene detratto dal conteggio del reddito l'importo dell'affitto nei contributi di minimo di inclusione in misura pari e non superiore a € 280,00.

Si definisce «*patrimonio mobiliare*» il valore dei beni mobili registrati e le seguenti componenti del patrimonio: disponibilità liquide, depositi e conti correnti bancari e postali, depositi amministrati bancari e postali, titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, azioni o quote di organismi collettivi di risparmio, partecipazioni in società, masse patrimoniali costituite da somme in denaro affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del D. Lgs. n. 415/96 s.m.i., altri strumenti e rapporti finanziari, contratti di assicurazione sulla vita misti ed a capitalizzazione. I patrimoni possono anche trovare sede all'estero e far capo a società estere.

Si definisce «*patrimonio immobiliare*» il valore dei fabbricati e dei terreni edificabili ed agricoli, siti in Italia o all'estero.

## **ART. 7 BENEFICIARI**

Hanno diritto alla presentazione della domanda di assistenza economica per Contributo Minimo di Inclusione, i cittadini con ISEE pari o inferiore a € 9.360,00, e che non percepiscono misure di contrasto alla povertà nazionali (es. Reddito di Cittadinanza o Pensione di Cittadinanza).

Hanno diritto alla presentazione della domanda di assistenza economica per Contributi a Progetto, i cittadini con ISEE pari o inferiore a € 9.360; tali contributi economici potranno essere integrativi di quanto già percepito.

Fatti salvi eventuali obblighi di legge, il cittadino richiedente, per accedere agli interventi previsti dal presente regolamento, dovrà aver espletato, in via prioritaria, le procedure per usufruire delle misure di contrasto della povertà e di sostegno del reddito previste dallo Stato o da altri Enti pubblici che, a titolo di mero esempio, si indicano: Reddito di Cittadinanza, Pensione di Cittadinanza, Sostegno al canone di locazione, Assegno di Maternità, Assegno al nucleo familiare, Indennità di Disoccupazione, Social Card, ecc.

## **ART. 8 TIPOLOGIA INTERVENTI ECONOMICI**

Il presente regolamento prevede due tipologie di intervento:

- ***Contributo Minimo di Inclusione***
- ***Contributo a Progetto***

## ART. 9

### CONTRIBUTO MINIMO DI INCLUSIONE

Possono accedere al *Contributo Minimo di Inclusione* i cittadini che, al momento della presentazione della domanda, non siano beneficiari di altre misure di contrasto alla povertà nazionali e/o regionali.

L'ammontare mensile del Contributo Minimo di Inclusione viene determinato sulla base dell'importo dell'assegno sociale dell'INPS da attribuire al primo membro del nucleo anagrafico.

Tale importo è aggiornato annualmente dall'INPS.

L'importo del contributo spettante è determinato dalla differenza tra l'Assegno sociale nucleo (D) ed il reddito mensile del nucleo decurtato del canone di affitto/mutuo prima casa, fino ad un massimale di € 280,00.

Per la determinazione del contributo ai nuclei con più componenti si applica la seguente tabella:

A	B	C	D	E
Nucleo (n° componenti)	Coefficiente*	Assegno sociale	Assegno sociale del nucleo	Contributo Minimo di Inclusione
1	1	468,10 €	468,10 €	Differenza tra l'Assegno sociale del nucleo e il Reddito mensile del nucleo
2	1,4	468,10 €	655,34 €	
3	1,8	468,10 €	842,58 €	
4 o più	2,2	468,10 €	1029,82 €	

---

\*Il coefficiente viene aumentato di 0,4 per ogni componente adulto e di 0,2 per ogni componente minore presente.

**E = D – (reddito mensile del nucleo – affitto/mutuo prima casa [massimale € 280,00])**

Per tutti i soggetti in situazioni marginali e/o soggetti senza fissa dimora e/o persone seguite (o in fase di accompagnamento) da un Servizio Specialistico ASL (Ser.D., DSM, etc...), non percettori di Reddito di Cittadinanza, occorre acquisire il certificato del programma terapeutico in essere (relazione del Servizio Specialistico contenente la progettualità in atto) e specificare nell'autocertificazione le modalità di utilizzo dell'eventuale contributo erogato da parte del richiedente.

Il contributo economico del Consorzio potrà prevedere spese per l'acquisto di vestiario, per i trasporti, per l'igiene personale, per diete particolari prescritte dal medico, etc.

In tale caso il Consorzio rappresenta un servizio di secondo livello e agisce come servizio di "consulenza" per il Servizio Specialistico.

Il contributo non potrà essere rinnovato se i beneficiari non dimostreranno di averlo destinato alle spese per il quale è stato erogato.

## **ART. 10**

### **DURATA**

Il *Contributo Minimo di Inclusione* è erogabile fino a quando persistono le condizioni di insufficienza del reddito, qualora i nuclei dei beneficiari non incorrano in uno dei motivi di esclusione di cui art. 3.

L'erogazione del contributo, di norma, potrà avvenire in modo continuativo per un massimo di mesi 6, erogabili 3 mesi a semestre.

Trascorso tale periodo, se non sussistono concrete azioni volte all'autonomizzazione economica (adesione a programmi delle agenzie preposte all'inserimento lavorativo, corsi professionali con buone prospettive di assunzione) il contributo verrà decurtato della quota dei componenti abili al lavoro.

**L'importo massimo annuale erogabile è di € 2.000.**

## **ART. 11**

### **CONTRIBUTO A PROGETTO**

Possono accedere al *Contributo a Progetto* tutti i cittadini che abbiano i requisiti previsti dal presente Regolamento, inclusi coloro che al momento della presentazione della

domanda percepiscono misure di contrasto alla povertà nazionali e/o regionali.

**Per poter presentare domanda di Contributo a Progetto il nucleo familiare non può avere un reddito superiore mensile ad € 1500,00 e un deposito bancario (ovvero la somma dei patrimoni mobiliari) superiore ai € 6.000.**

Il contributo a progetto è relativo ai seguenti ambiti:

- Trasporto e mobilità
- Sport e Tempo libero
- Cura e conciliazione
- Salute
- Scuola e formazione
- Lavoro
- Utenze Domestiche.

Il contributo a progetto è vincolato alla presentazione:

- estratto/i conto/i di tutti i rapporti finanziari risultanti dalla dichiarazione ISEE;
- preventivi di spesa/ricevute di pagamento/utenze/bollette arretrate oppure altra documentazione a giustificazione dell'importo richiesto.

L'erogazione del contributo a Progetto prevede l'obbligo di successiva rendicontazione da parte dei beneficiari sull'utilizzo effettivo della cifra erogata. La mancata presentazione del rendiconto è motivo di esclusione dai contributi successivi.

Tutti i progetti sono erogabili previa valutazione professionale dell'operatore all'interno di un processo di aiuto/presa in carico.

**I contributi possono essere tra loro combinabili entro un massimale definito di € 2.000 annui.**

## **ART. 12**

### **CONTRIBUTI A PROGETTO - URGENZA**

Il contributo a progetto può essere erogato in situazioni eccezionali anche seguendo la procedura dell'**URGENZA** che non prevede la valutazione dell'istruttoria all'interno della Commissione Economica.

In tal caso sarà necessario predisporre l'istruttoria (modulo urgenza), dividerne i caratteri di urgenza con i Responsabili di Area e/o il Direttore e presentare la modulistica presso gli uffici amministrativi preposti, con apposte le firme dell'Assistente Sociale Proponente e della Responsabilità di riferimento.

**Il contributo a carattere di urgenza potrà essere erogata nella misura massima di € 500,00 annuali.**

## **ART. 13**

### **PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI INTERVENTO**

La domanda per ottenere le prestazioni di assistenza economica è presentata all'Assistente Sociale competente per territorio, su apposito modulo predisposto dal C.I.S.S.

Le informazioni necessarie vengono acquisite tramite autocertificazione, da sottoporre, previa comunicazione all'interessato, a controllo in caso di sospetta non veridicità, ed eventuali documentazioni da esibire.

Il cittadino deve compilare istanza sul modulo completo alla presentazione dell'ISEE dell'anno in corso.

Il Consorzio esegue controlli periodici a campione sulla veridicità delle dichiarazioni ed agisce a norma di legge in caso di dichiarazioni mendaci.

La domanda del cittadino è integrata dalla valutazione dell'operatore sociale mediante colloqui professionali, visite domiciliari e contatti con altre agenzie e servizi del territorio, per verificare l'effettiva situazione di bisogno e l'efficacia dell'intervento che si intende proporre. Il mancato accoglimento sarà comunicato agli interessati tramite lettera dal Direttore dell'Ente.

Il contributo potrà essere erogato:

- con accredito sul conto corrente bancario del richiedente o del delegato indicato da chi presenta l'istanza;
- in contanti o mediante ticket/buoni spesa, da ritirarsi presso gli Uffici del C.I.S.S.

Nel caso in cui l'istruttoria dia esito negativo per mancanza di requisiti, l'Assistente Sociale presenterà in Commissione la modulistica cartacea firmata e corredata dalla lettera di diniego che verrà inviata al cittadino.

**Eventuali proposte in deroga al presente Regolamento dovranno essere motivate dall'Assistente Sociale Proponente e autorizzate dalla Responsabile Area e/o dal Direttore.**

## **ART. 14**

### **COMMISSIONE PER L'ASSISTENZA ECONOMICA**

È istituita la Commissione per l'Assistenza Economica con il compito di gestire gli interventi favorendone l'omogeneità e l'equità di applicazione.

La Commissione Economica valuta solo i Contributi che gli operatori sociali redigono, a seguito della domanda presentata dal cittadino.

La Commissione per l'Assistenza Economica è composta da Assistenti Sociali, referenti sulla tematica, e da un istruttore amministrativo.

La Commissione si riunisce una volta al mese, per valutare le proposte pervenute ai sensi dei requisiti e criteri stabiliti nel presente Regolamento e produrrà un verbale per ogni seduta.

È compito della Commissione caricare l'esito della valutazione nella cartella informatizzata.

**I casi in deroga ai requisiti del regolamento saranno sottoposti al parere dei Responsabili di Area o del Direttore.**

## **ART. 15**

### **RISPETTO DELLE NORME VIGENTI ED ABROGAZIONI**

Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa riferimento alle vigenti normative, allo Statuto e ad altri regolamenti del Consorzio.

Il presente Regolamento sostituisce e abroga il "*Regolamento per l'Assistenza Economica*" approvato con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n.11° dell'11.04.2002. e le successive modifiche.

## **ART.16**

### **ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento emanato ai sensi della vigente normativa, è soggetto a pubblicazione all'albo pretorio del Consorzio ed entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte dell'Assemblea Consortile.